

**DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 1814/2020 - ATTO DI INDIRIZZO RECANTE L'INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI IN ZONE SISMICHE, DI CUI ALL'ARTICOLO 94-BIS DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 GIUGNO 2001, N. 380, IN ADEGUAMENTO ALLE LINEE GUIDA APPROVATE CON IL DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
30 APRILE 2020**

TABELLA RIASSUNTIVA TIPOLOGIA DI INTERVENTI

Di seguito vengono riportati gli elenchi degli interventi riconducibile alle tre macrocategorie:

A	INTERVENTI RILEVANTI
<i>Per questi interventi l'avvio e la realizzazione dei lavori sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione sismica</i>	
A.1	Interventi di adeguamento o miglioramento, in zone 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi tra 0,20g e 0,25g
A.2	Nuove costruzioni in zona 2 che si discostino dalle usuali tipologie o particolarmente complesse
A.3	Interventi di nuova costruzione, di adeguamento e di miglioramento relativi ad edifici strategici per le finalità di protezione civile e infrastrutture rilevanti in caso di collasso, collocati in zona 2 (<i>gli interventi di riparazione o interventi locali sono invece soggetti a deposito: Vedi punto B.2.</i>)
A.4	Altri interventi soggetti ad autorizzazione sismica in zona 2 e 3: <ol style="list-style-type: none"> 1. Interventi in abitati dichiarati da consolidare; 2. Sopraelevazioni degli edifici; 3. Progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche.

B	Interventi di minore rilevanza
<i>Per questi interventi l'avvio e la realizzazione dei lavori sono subordinati al deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture presso gli sportelli unici comunali</i>	
	Interventi di adeguamento e miglioramento in zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi tra 0,15 g e 0,20 g, (<i>esclusi gli interventi su edifici di cui ai punti A.3, comunque soggetti ad autorizzazione</i>) e in zona 3. (<i>Sono sempre soggetti ad autorizzazione gli interventi di adeguamento e miglioramento nei casi di cui ai punti A.4.1., A.4.2. e A.4.3.</i>)
	Interventi di riparazione e interventi locali sulle costruzioni esistenti (<i>compresi quelli su edifici di cui al punto A.3.</i>) (<i>Sono sempre soggetti ad autorizzazione gli interventi di riparazione e interventi locali nei casi di cui ai punti A.4.1. e A.4.3.</i>)
	Nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui ai punti A.2. e A.3. (che sono soggetti ad autorizzazione) (<i>Sono sempre soggetti ad autorizzazione le nuove costruzioni nei casi di cui ai punti A.4.1. e A.4.3.</i>)
	Le nuove costruzioni con presenza occasionale di persone ed edifici agricoli (<i>compresi gli interventi di cui al punto A.2.</i>)

	<i>(Sono sempre soggetti ad autorizzazione le nuove costruzioni nei casi di cui ai punti A.4.1. e A.4.3.)</i>
	Altri interventi soggetti a deposito: Interventi relativi ad edifici strategici per le finalità di protezione civile e infrastrutture rilevanti in caso di collasso, collocati in zona 3 (esclusi i casi di cui ai punti A.4.1., A.4.2. e A.4.3. sempre soggetti ad autorizzazione)

C	Interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità
	<i>La documentazione necessaria a dimostrare che l'intervento è privo di rilevanza per la pubblica incolumità è quella stabilita dal paragrafo 3 dell'Allegato 1 alla DGR n. 2272 del 2016. Tale documentazione è parte integrante degli elaborati progettuali del titolo edilizio, ai sensi del punto 1.2 del medesimo Allegato 1 (e deve essere, pertanto depositato, assieme al titolo edilizio). Nel caso di attività edilizia totalmente liberalizzata, di cui all'art. 7, comma 1, della L.R. n. 15 del 2013, detta documentazione deve essere predisposta prima dell'avvio dei lavori e conservata dal titolare.</i>
D	Varianti non sostanziali
	<i>La documentazione richiesta necessaria a dimostrare che la variante ha carattere non sostanziale è quella stabilita dal paragrafo 3 dell'Allegato 2 alla DGR n. 2272 del 2016. Essa deve essere depositata presso lo sportello unico per l'edilizia entro la data di comunicazione di ultimazione dei lavori strutturali.</i>